



Comune di Massa di Somma

Comune del Pomodorino del Piennolo DOP del Vesuvio

Città Metropolitana di Napoli

www.comune.massadisomma.na.it

protocollo.massadisomma@estnapoli.legalmail.it



ORDINANZA N. 31 DEL 12 AGOSTO 2021

ORDINANZA IN MATERIA DI TUTELA DELLA TRANQUILLITÀ E DEL RIPOSO DEI RESIDENTI. DISCIPLINA DEGLI ORARI DI VENDITA, ANCHE PER ASPORTO, NONCHÉ DI SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE ALCOLICHE E SUPERALCOLICHE. ARTICOLO 50, COMMA 7-BIS, DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267, COSÌ COME MODIFICATO DALL'ARTICOLO 8, COMMA 1, LETT. A), DECRETO LEGGE 20 FEBBRAIO 2017, N. 14

IL SINDACO

Premesso che:

- l'articolo 50, comma 7-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come introdotto dall'articolo 8, comma 1, lett. a), del decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito in legge con modificazioni, consente al Sindaco l'adozione di ordinanze non contingibili e urgenti "...al fine di assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti nonché dell'ambiente e del patrimonio culturale in determinate aree delle città interessate da afflusso particolarmente rilevante di persone, anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi, nel rispetto dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, può disporre per un periodo comunque non superiore ai trenta giorni, con ordinanza non contingibile e urgente, limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche";
- In alcune zone del territorio comunale negli ultimi anni, in analogia con altre aree del territorio nazionale, si sono create zone ad alta affluenza di giovani, la c.d. "movida", che provocano disturbo alla quiete dei residenti soprattutto nelle ore notturne;
- Le zone interessate dal fenomeno dell'aggregazione rilevante di persone possono essere individuate in:

1. Piazza dell'Autonomia;
2. Parcheggio via Ascoli;
3. Parco Urbano "Meravilla" in Corso Luigi Pirandello;

Rilevato che:

- l'affluenza di un gran numero di persone comporta l'insorgere di problematiche sotto il profilo dell'incolumità pubblica e della tutela del riposo e della tranquillità dei residenti ;
- pervengono numerose segnalazioni parte sia di singoli che di gruppi di cittadini che lamentano gravi situazioni di compromissione del normale riposo notturno a causa dei comportamenti spesso ai limiti dello schiamazzo;
- il deposito incontrollato al suolo di bottiglie, e in genere di contenitori di vetro, costituisce pericolo per l'incolumità pubblica, specie quelli frantumati che possono causare gravi lesioni personali, oltre a costituire oggettivo e grave elemento di degrado dei siti interessati;





Comune di Massa di Somma

Comune del Pomodorino del Piennolo DOP del Vesuvio

Città Metropolitana di Napoli

www.comune.massadisomma.na.it

protocollo.massadisomma@cstnapoli.legalmail.it



Considerato che:

- nel rispetto del principio di proporzionalità, è necessario porre in essere tutte le adeguate azioni per evitare situazioni di pericolo per le persone e danneggiamenti dei beni pubblici cagionati dall'uso improprio di contenitori in vetro, lattine di qualsiasi tipologia;
- ricorre la necessità di adottare delle contromisure allo scopo di tutelare la incolumità pubblica dal possibile utilizzo di bottiglie in vetro, lattine, fuochi d'artificio e artifici pirotecnici che, se utilizzati in presenza di un gran numero di persone, possono determinare un panico generalizzato e non controllabile, come recentemente accaduto in altri territori della nazione;
- i sopra descritti comportamenti costituiscono, peraltro, violazione di diverse norme del Regolamento Comunale per la gestione integrata dei rifiuti urbani;

Considerato, altresì, che:

l'emergere di comportamenti contrari all'ordinato e quieto vivere civile, con particolare riguardo per l'effettiva lesione dell'interesse primario della tutela del riposo e della tranquillità dei residenti e della cittadinanza tutta, tanto più evidenziato che i detti comportamenti si concentrano nell'arco temporale dalle ore 00.00 in poi, dunque con evidente recrudescenza e marcata molestia in orario notturno, finanche perdurando sino alle prime ore del mattino;

Evidenziata:

- la necessità di contemperare le esigenze economiche degli esercenti, già estremamente provati dalle limitazioni derivanti dalla pandemia, con quella di assicurare un'adeguata tutela della fascia di riposo notturna per i residenti;

Vista

- la necessità di provvedere alla salvaguardia dei luoghi e al contenimento degli inconvenienti e degli abusi sopra descritti, non solo con interventi di polizia con la comminazione delle previste sanzioni, ma anche con opportune e specifiche misure preventive, finalizzate a limitare la distribuzione e la presenza di bottiglie di vetro e contenitori in latta e a limitare l'accesso a talune aree pubbliche come il Parco Urbano "Meravilla" sito in Corso Pirandello dopo le ore 01.00;

Ravvisato che:

- l'Ordinanza ex art. 50 comma 7 bis, come previsto dal legislatore, è strumento rispondente al superamento di talune criticità sul territorio in assenza di una diversa e specifica disciplina normativa e/o regolamentare;

Ritenuto di intervenire, in riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche in materia di orari di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche;



Comune di Massa di Somma

Comune del Pomodorino del Piennolo DOP del Vesuvio

Città Metropolitana di Napoli

www.comune.massadisomma.na.it

protocollo.massadisomma@cstnapoli.legalmail.it



Ritenuto, quindi, di adottare, misure preventive a tutela delle zone maggiormente interessate dall'afflusso dei visitatori, nel perimetro compreso tra:

1. Piazza dell'Autonomia;
2. Parcheggio via Ascoli;
3. Parco Urbano "Meravilla" in Corso Luigi Pirandello;

e nel raggio complessivo di 200 metri nelle vie adiacenti e confluenti ai luoghi suddetti

Ritenuto che le ragioni espresse in premessa, nonché le considerazioni sopra esposte, costituiscano idonea motivazione per l'adozione del presente provvedimento;

Visti:

- l'articolo 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- l'articolo 7 bis del medesimo decreto legislativo, in tema di applicazione delle sanzioni in ragione dell'inosservanza di ordinanze e regolamenti comunali;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689 e s.m.i.;

ORDINA

per le motivazioni espresse in premessa

dal 16 agosto 2021 e fino a 14 settembre 2021, salvo proroghe, presso:

1. Piazza dell'Autonomia;
2. Parcheggio via Ascoli;
3. Parco Urbano "Meravilla" in Corso Luigi Pirandello;

nel raggio complessivo di 200 metri nelle vie adiacenti e confluenti alle strade suddette:

- A. Il divieto di introdurre, depositare al suolo, detenere, trasportare, cedere o ricevere a qualsiasi titolo contenitori di vetro quali bottiglie e bicchieri;
- B. Il divieto di detenere, cedere o ricevere a qualsiasi titolo, introdurre e usare fuochi artificiali, petardi, botti, razzi e simili artifici pirotecnici e in genere artifici contenenti miscele detonanti ed esplosivi, eccetto l'uso dei fuochi artificiali negli spettacoli pirotecnici autorizzati dal Comune;
- C. Il divieto di vendere e/o distribuire gratuitamente bevande in qualsiasi contenitore (bottiglie, bicchieri ecc.) di vetro e contenitori di latta rivolto a tutti gli esercizi di vendita, di somministrazione alimenti e bevande e artigianali;
- D. E' vietato, nel periodo di vigenza della presente ordinanza e **dalle ore 22.00 alle ore 06.00**, agli esercizi di vendita, agli operatori autorizzati a esercitare il commercio su aree pubbliche, ai supermercati, ristoranti, pizzerie, pub e bar la vendita per asporto delle bevande alcoliche e superalcoliche di qualsiasi gradazione (*come già previsto dall'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 21 del 31 luglio 2021*) - È consentita, al di fuori dell'arco orario del divieto, la vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche **solo in contenitori di plastica e/o carta**;





Comune di Massa di Somma

Comune del Pomodorino del Piennolo DOP del Vesuvio

Città Metropolitana di Napoli

www.comune.massadisomma.na.it

protocollo.massadisomma@estnapoli.legalmail.it



- E. Al Responsabile del IV Settore, attesa l'indisponibilità di personale comunale adibibile al servizio di portierato, di incaricare apposita società di vigilanza affinché si provveda alla chiusura del Parco Urbano "Meravilla" con il relativo sgombero degli avventori alle ore 01.00 dal lunedì alla domenica;

DISPONE

Che venga predisposta apposita segnaletica da apporre nelle aree interessate dalla presente ordinanza e nei pressi dei vari ingressi del Parco Urbano "Meravilla" sito in Corso Luigi Pirandello;

- l'inosservanza di quanto previsto al punto D comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 500,00 ad Euro 5.000,00;
- l'inosservanza degli altri obblighi e divieti di cui alla presente ordinanza comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 50,00 ad Euro 500,00, oltre al ritiro immediato e al sequestro amministrativo ai sensi dell'art. 13 della legge 24 novembre 1981 n. 689;
- ai sensi dell'art. 16 della stessa Legge n. 689/81 è ammesso, entro 60 gg. dalla contestazione o notificazione della violazione, il pagamento in misura ridotta di una somma pari ad Euro 1.000,00 in caso di inosservanza a quanto previsto dal suddetto punto D ovvero il pagamento in misura ridotta di una somma pari ad Euro 100,00 in caso di inosservanza degli altri obblighi e divieti di cui alla presente ordinanza.

Al procedimento si applicano le disposizioni di cui alla legge 24.11.1981, n. 689 e s.m.i.
Destinatario dei proventi: Comune.

Autorità competente: Sindaco.

La presente ordinanza viene inviata all'Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Napoli. Copia della stessa viene inviata per l'applicazione e per quanto ulteriormente di competenza al Gruppo Carabinieri Torre Annunziata, alla Stazione Carabinieri di San Sebastiano al Vesuvio, al Commissariato di P.S. di San Giorgio a Cremano, al Comando Compagnia GdF Casalnuovo di Napoli e alla Polizia Locale di Massa di Somma.

Per l'annullamento della presente ordinanza è ammesso ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro il termine di decadenza di 60 gg. dalla sua pubblicazione, ai sensi dell'articolo 30 del Codice del Processo Amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, oppure e in alternativa tramite il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla stessa data, ai sensi dell'articolo 9 del decreto Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

Dalla Residenza Municipale, 12/08/2021

Il Sindaco
Giacchino Madonna

